



**Repubblica italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale Ordinario di Asti**

Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| dott. Gian Andrea Morbelli | presidente       |
| dott. Marco Bottallo       | giudice          |
| dott. Daniele Dagna        | giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per apertura di liquidazione controllata iscritto ad R.G. 124/2025 proc. unitario.  
promosso su istanza depositata dal debitore

ANTONIO MUSCILLO nato ad Asti (AT) il 13.02.1965, con codice fiscale MSCNTN65B13A479Q, residente ad Asti (AT) in Corso XXV Aprile n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro De Filippo

\*\*\*

vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore;  
ritenuta la propria competenza, avendo ANTONIO MUSCILLO la residenza entro il circondario del tribunale di Asti;  
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;  
esaminata la documentazione in atti;  
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il debitore sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato in particolare sul punto, che dalla relazione dell'OCC emerge come l'attività imprenditoriale esercitata in forma d'impresa individuale sino al 2024 dal ricorrente producesse ricavi modesti, non presentasse in termini di beni elementi idonei a ritenere sussistente un rilevante attivo patrimoniale e abbia prodotto un indebitamento impossibile da onorare, ma comunque nettamente inferiore alla soglia di legge di € 500.000,00;

rilevato che in riferimento al debitore non sono in corso e non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII (Piano attestato di risanamento, Accordi di ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo);

rilevato che il debitore risulta gravato da debiti per circa 110.000,00 euro, come da elenco in atti e relazione dell'OCC, prevalentemente nei confronti dell'agenzia delle entrate e dell'INPS;

ritenuto che, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 50.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 268, CCII;

ritenuto che la documentazione in atti compri lo stato di sovraindebitamento del debitore, desumibile dall'evidente sproporzione tra i debiti di cui è gravato rispetto ai cespiti patrimoniali (quote pari ad 1/15 di alcuni immobili di modesto valore) e agli introiti di cui dispone, pari a circa ■■■■■■ € mensili, da cui emerge la sua incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

ritenuto che le necessità di spostamento lavorative del ricorrente consentano di autorizzare il ricorrente all'utilizzo dell'autovettura Suzuki Splash targa ■■■■■■ sino alla liquidazione del bene con obbligo di messa a disposizione in favore del liquidatore per le attività necessarie alla vendita;

ritenuto di dover provvedere alla nomina di poter confermare il professionista individuato dall'OCC come liquidatore;

### **P.Q.M.**

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata di ANTONIO MUSCILLO nato ad Asti (AT) il 13.02.1965, CF: MSCNTN65B13A479Q;

NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;

NOMINA liquidatore il dott. Stefano Mansutti;

AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti

finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro eventuale domicilio digitale;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato o integrato dal liquidatore un termine non superiore a novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di:  
- autovettura Suzuki Splash targa [REDACTED] sino alla liquidazione del bene con obbligo di messa a disposizione in favore del liquidatore per le attività necessarie alla vendita;

AVVERTE che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE che il liquidatore curi l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale e del Ministero della giustizia se disponibile e attivato e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, curi la pubblicazione presso il registro delle imprese;

DISPONE che il liquidatore curi la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove sussistano beni immobili o beni mobili registrati e notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, procedendo quindi alla notifica della sentenza anche agli eventuali nuovi creditori individuati;

DISPONE che il liquidatore rediga gli atti previsti dall'articolo 272 CCII entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

DISPONE che il liquidatore, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) CCII, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nelle domande, avvertendoli che entro quindici giorni dalla comunicazione potranno essere proposte osservazioni e che, in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo secondo le indicazioni di legge.

AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 25.3.2026.

Il giudice estensore  
dott. Daniele Dagna

Il presidente  
dott. Gian Andrea Morbelli